

NORME PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ALLE PERSONE CON DIABETE MELLITO

La normativa di legge stabilisce che al momento del rilascio o rinnovo della patente di guida le persone con diabete mellito presentino una certificazione di uno Specialista Diabetologo operante in una struttura pubblica o privata accreditata, redatta su apposito modulo ministeriale, che attesti lo stato di compenso metabolico, il tipo di terapia ipoglicemizzante assunta e la presenza o meno di complicanze.

L'accertamento dei requisiti per il rilascio/rinnovo delle patenti di Gruppo 1 (A, B, B+E, e sottocategorie A1 e B1) viene effettuato da un medico operante presso l'ufficio competente dell'ULSS di appartenenza o da altro medico autorizzato (ACI, Agenzie per pratiche automobilistiche, ecc). In caso di malattie concomitanti o gravi complicanze che pregiudichino la sicurezza alla guida, il candidato potrà essere inviato alla Commissione medica locale.

L'accertamento dei requisiti per il rilascio/rinnovo delle patenti di Gruppo 2 (C, C+E, D, D+E e sottocategorie C1, C1+E, D1 e D1+E) viene effettuato presso la Commissione medica locale provinciale.

Per poter redigere il certificato richiesto, il Medico Diabetologo deve poter disporre dei seguenti esami di laboratorio e strumentali:

- glicemia
- emoglobina glicata (HbA1c)
- esame delle urine
- creatinina (o creatinina clearance)
- microalbuminuria
- emocromo
- esame del fundus oculi
- elettrocardiogramma (ECG)
- altri esami potranno rendersi necessari in caso di complicanze d'organo

Gli esami suddetti non devono avere più di 12 mesi, ad eccezione dell'emoglobina glicata (HbA1c) che non deve avere più di 6 mesi.

Il certificato ha validità di 3 mesi dalla data di rilascio.